

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1956)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BLOISE, PIERACCINI e STIRATI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 FEBBRAIO 1975

Integrazioni all'articolo 2 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, recante misure urgenti per l'Università

ONOREVOLI SENATORI. — L'applicazione delle norme previste dalle « misure urgenti per l'Università » in merito ai concorsi per professori universitari ha incontrato notevoli difficoltà, in particolare per l'estrema lunghezza dei tempi di attuazione. Tenuto conto del carattere di « provvedimento ponte » che le *misure urgenti* avrebbero dovuto avere, riteniamo che sarà pertanto opportuno rivederne il meccanismo sotto vari aspetti.

Poichè d'altra parte tale revisione non potrebbe riguardare i concorsi già banditi, intendiamo con il presente disegno di legge ovviare solo ad un inconveniente specifico, che assume particolare gravità. Come è noto, nei casi in cui per una stessa disciplina o gruppo di discipline vi sono più di 10 posti a concorso, vengono costituite più commissioni; queste operano indipendentemente, e vi è una forte probabilità che giungano alla identificazione di liste di vincitori in tutto o in parte identiche. I vincitori risulterebbero pertanto in numero molto inferiore a quello dei posti banditi, e ciò non perchè le commissioni abbiano ritenuto non esservi candi-

dati idonei, ma solo perchè ogni singola commissione può giudicare solo per una parte dei posti.

È evidente che tutto ciò vanifica lo spirito della legge, che si proponeva di utilizzare completamente i posti disponibili. Va anche rilevato che il fenomeno è quantitativamente rilevante: nei concorsi attualmente in atto, banditi con decreti 24 giugno 1974 (*Gazzetta Ufficiale* 26 giugno 1974) e 7 agosto 1974 (*Gazzetta Ufficiale* 13 agosto 1974), si ha che, su 2.556 posti banditi, ben 1.560 si riferiscono a commissioni plurime. Il totale dei posti che rischiano di non essere utilizzati (nella ipotesi di coincidenza di giudizi tra le varie commissioni) raggiunge la cifra di 910.

Per ovviare a questa situazione, il presente disegno di legge prevede una convocazione congiunta, successiva alla conclusione dei lavori delle singole commissioni, nei casi di sovrapposizione tra le liste dei vincitori; le commissioni congiunte disporrebbero di tutti i posti di fatto non utilizzati dalle commissioni singole.

Volutamente il meccanismo non incide su tutto l'espletamento dei lavori delle Commissioni singole, per evitare obiezioni legate al fatto che la prima tornata di concorsi è già in atto, e le commissioni sono già state costituite (ma non ancora riunite). Pur essendovi infatti precedenti di modifiche legislative di normative concorsuali, nello Stato e in Enti pubblici, adottate nel corso dello svolgimento delle relative procedure, vi sono for-

ti ragioni per evitare la modificazione delle regole di svolgimento di concorsi in atto. Nel nostro disegno di legge, nulla viene modificato nelle operazioni concorsuali, e viene solo previsto un ulteriore meccanismo di utilizzazione della totalità dei posti banditi.

Confidiamo in una favorevole considerazione del disegno di legge, il quale per ottenere gli effetti desiderati dovrebbe essere approvato sollecitamente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Nei casi in cui, ai sensi dell'ottavo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazione nella legge 30 novembre 1973, n. 766, vengono banditi contemporaneamente più concorsi a posti di professore universitario per una stessa disciplina o gruppo di discipline, si applicano le norme di cui alla presente legge.

Art. 2.

Conclusi i lavori di ogni commissione, qualora qualche candidato risulti proposto da più di una commissione tra i vincitori ai sensi del comma sedicesimo dell'articolo citato, il Ministro della pubblica istruzione dispone una convocazione congiunta delle commissioni stesse. Le commissioni congiunte possono proporre ulteriori vincitori, in numero non superiore alla differenza tra il numero dei posti messi a concorso e il numero dei vincitori già designati dalle singole commissioni.

La convocazione avviene entro 15 giorni dalla approvazione degli atti delle commissioni singole; i lavori devono svolgersi senza interruzioni fino alla loro conclusione.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, e ha valore anche per i concorsi già banditi alla data stessa.